



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

INTERPELLI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AIA – BONIFICHE DEI SITI CONTAMINATI

Risposta ad interpello prot. MASE 181165 del 7 ottobre 2024: possibile concentrazione delle procedure di AIA e di bonifica dei siti contaminati – necessità di distinzione

Il MASE risponde a grande distanza (2 anni) ad un interpello sollevato dalla Provincia di Chieti, finalizzato a chiedere se sia possibile che l'autorità competente per l'AIA, sulla scorta della funzione preventiva dell'AIA stessa (art. 5, comma 1, lettera o-bis) del Dlgs 152/2006), dei controlli periodici su suolo e acque sotterranee previsti dall'art. 29-sexies, comma 6-bis e degli obblighi di ripristino ex art. 29-sexies commi 9-quinquies e seguenti (sulla base della caratterizzazione dello stato iniziale di contaminazione tramite la relazione di riferimento), possa prescrivere, quali misure di prevenzione o comunque all'interno dell'AIA, indagini ambientali di cui alla disciplina delle bonifiche (piano di caratterizzazione, analisi di rischio, modello concettuale) al solo fine di verificare il superamento delle CSR in presenza di comunicazioni di superamento delle CDC storiche, anche in attesa della dell'individuazione del responsabile.

La Provincia, sostanzialmente, ipotizzava una sorta di concentrazione/semplificazione procedimentale, grazie alla quale la Provincia, chiamata a partecipare delle conferenze di servizi per l'AIA, potesse già in quella sede indicare l'opportunità di svolgere indagini ambientali disciplinate dalla parte IV del Dlgs 152/2006, ottenendone la trasposizione come misura di prevenzione o prescrizione AIA: ciò perché le ditte assoggettate ad AIA, nell'esecuzione dei controlli periodici di cui all'art. 29 sexies comma 6-bis spesso comunicano superamenti delle CSC, senza avere l'obbligo, poi, di eseguire interventi ripristinatori in base alla disciplina AIA (o, se non altro, nei soli limiti di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 29 sexies).

Il MASE, invece, nega, in linea di massima, tale possibilità e sottolinea la volontà del Legislatore di tenere distinti i due ambiti, caratterizzati da oggetto, finalità ed autorità competente diversi: da un lato, il MASE rileva che gli obblighi di ripristino in caso di contaminazione connessa all'esercizio delle attività sottoposte ad AIA (art. 29 sexies commi 9 quinquies e seguenti) non possono estendersi alle contaminazioni oggetto dell'attenzione dell'interpellante, cioè contaminazioni storiche o per cui non è stato individuato il responsabile; dall'altro, rileva che i controlli periodici di cui all'art. 29 sexies comma 6-bis non potrebbero spingersi all'indagine sul superamento delle CSR per il rischio di provocare distorsioni del mercato al livello EU gravando le installazioni soggette ad AIA di oneri non richiesti negli altri Stati Membri (con conseguente possibile riconoscimento di illegittimità per sviamento di potere).

Il MASE, quindi, suggerisce che i provvedimenti AIA richiamino le prescrizioni di carattere generale finalizzate a garantire e prevenire la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, senza, però, tramutarsi in prescrizioni AIA, in quanto non contemplate dalle misure disciplinate dal Titolo III-bis del Dlgs 152/2006.

Il MASE conclude, poi, in tono più "possibilista": non esclude, cioè, che, in sede di conferenza decisoria AIA, i soggetti competenti in materia di bonifiche (Province in primo luogo, ai fini dell'individuazione del responsabile) possano condizionare il rilascio del proprio parere positivo all'introduzione di prescrizioni aggiuntive "non propriamente attinenti all'applicazione del citato Titolo III-bis", ma affida integralmente la "responsabilità" all'autorità procedente, cui spetta il compito di valutare la pertinenza, la motivazione la "buona argomentazione" di tali "prescrizioni atipiche" ai fini del loro eventuale inserimento nel provvedimento di AIA.

Link: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/VA/risp_181165_7.10.24.pdf